

VARIANTE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

**Regione Lombardia
Provincia di Lecco
Comune di Casatenovo**

*finalizzato alla rilocalizzazione degli impianti produttivi della
soc. Vismara s.p.a. con sede in Casatenovo (LC)
(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti locali", della l.r. n. 2 del 14
marzo 2003, .r. n. 3 del 23 febbraio 2004, e della l.r. n. 12
dell'11 marzo 2005)*

TRA

-la Regione Lombardia, con sede in Milano, via Fabio Filzi, 22,
nelle persone del Presidente della Giunta Roberto Formigoni e
dell'Assessore al Territorio e urbanistica Daniele Belotti;
-la Provincia di Lecco, con sede in Lecco, Piazza Lega Lombarda, 4
nella persona del Presidente Daniele Nava;
-il Comune di Casatenovo (LC), con sede in Piazza della
Repubblica, 7, nella persona del Sindaco Antonio Colombo;

Premesso che:

- in data 21 dicembre 2007 è stato sottoscritto, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Casatenovo, l'Accordo di Programma per la rilocalizzazione degli impianti produttivi della Vismara spa, promosso dalla Regione Lombardia con D.G.R. 17470 del 17/05/2004, con l'adesione del Comune di Casatenovo e della Provincia di Lecco;
- l'Accordo di Programma è stato approvato con Decreto dell'Assessore Regionale n. 1686 del 25 febbraio 2008;
- con l'Accordo di Programma è stata approvata la specifica variante al Piano Regolatore per consentirne l'attuazione;
- la suddetta variante al PRG è diventata efficace a seguito della pubblicazione del Decreto dell'Assessore Regionale sul BURL S.O., n. 10 del 3 marzo 2008;
- in data 15 maggio 2008 la Società Vismara ha presentato al Comune di Casatenovo formale richiesta di variante al perimetro del comparto di rilocalizzazione in località Sant'Anna, che comporta l'aumento della superficie territoriale di circa 10.000 m², portando la superficie complessiva del Comparto di Rilocalizzazione a circa 46.000 m², al fine di realizzare un ampliamento dello stabilimento per la realizzazione di un centro logistico
- fatte le necessarie considerazioni e valutazioni e acquisite le integrazioni, l'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la

modifica richiesta comportava una variante all'Accordo di Programma, decideva di aderire alla richiesta della Società Vismara. In data 10/09/2008, trasmetteva alla Regione e alla Provincia la documentazione e, chiedeva, visto l'articolo 8 dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 6 delle L.R. 2/2003, l'insediamento del Collegio di Vigilanza *"per valutare i contenuti e la necessità della variante e per assumere le eventuali conseguenti determinazioni"*;

- in data 12 novembre 2008, presso la Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, si è insediato il Collegio di Vigilanza per l'attuazione dell'Accordo di Programma;

- il Collegio di Vigilanza si è insediato con le funzioni previste dall'art. 10 dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 21 dicembre 2007 e approvato con DAR n. 1686 del 25 febbraio 2008 e, nella stessa seduta veniva quindi nominata la Segreteria Tecnica del Collegio di Vigilanza;

- il Collegio, a seguito della relazione del rappresentante del Comune di Casatenovo, ha ritenuto che la proposta avanzata si configurava come Variante sostanziale all'Accordo di Programma, in quanto interessa un aspetto urbanistico primario: *"l'individuazione dell'ambito di intervento"*, e che, inoltre, costituisce Variante al vigente PTCP della Provincia di Lecco;

- pertanto, ai sensi dell'art 8, comma 3) dell'Accordo stesso, il *"Collegio di Vigilanza disponeva, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma"*;

- il Collegio di Vigilanza ha inoltre individuato il Comune di Casatenovo, quale Autorità Competente per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

- la Segreteria tecnica, riunitasi in data 20 novembre 2008, decideva che doveva essere effettuata la Verifica di assoggettabilità alla VAS e delineava i passaggi fondamentali di tale procedura, così come indicati nell'Allegato 1m della DGR 27/12/2007, n. 8/6420. La Segreteria adottava tale schema procedurale, considerando il fatto che la precedente procedura di esclusione dalla VAS era stata effettuata dal Comune di Casatenovo.

- nella stessa seduta la Segreteria Tecnica, ha valutato i contenuti della variante all'Accordo di Programma;

- il Comune di Casatenovo, ha dato avvio al procedimento di VAS con delibera di Giunta n. 234 del 3/12/2008, individuando Autorità procedente, Autorità Competente, Soggetti competenti e gli Enti territorialmente interessati;

- la Segreteria Tecnica, riunitasi in data 8 aprile 2010, ha preso atto che la Giunta regionale aveva nel frattempo approvato la DGR n. 10971 del 30/12/2009, che prevede il recepimento del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e modifiche ed integrazioni dei modelli procedurali precedentemente approvati, compreso l'allegato 1m), di riferimento per questa procedura di variante;
- il Rapporto preliminare è stato completato e sottoposto alla Segreteria Tecnica nella seduta del 16 luglio 2010 che ha preso atto delle modifiche apportate e ha chiesto ulteriori integrazioni;
- l'avviso di "Messa a Disposizione" è stato reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web "SIVAS" della Regione Lombardia, sul sito del Comune di Casatenovo e mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, a far tempo dal 21 settembre 2010;
- la Conferenza per la verifica di assoggettabilità alla VAS si è tenuta presso Il Municipio di Casatenovo il giorno 22 ottobre 2010;
- la Conferenza ha deciso che la variante all'Accordo di Programma e, in particolare, la specifica variante al Piano Regolatore, non necessita di Valutazione Ambientale Strategica;
- in data 28 ottobre 2010, l'Autorità Competente, in accordo con l'Autorità Procedente, con atto prot. 24936, visto il verbale della Conferenza di verifica, ha decretato la non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;
- il decreto dell'Autorità Competente è stato affisso all'albo pretorio e pubblicato nel sito informatico del Comune di Casatenovo a far data dal giorno 2 novembre 2010, per quindici giorni consecutivi.

Considerato che:

- il Comune di Casatenovo è dotato di uno strumento urbanistico generale (Variante Generale al Piano Regolatore) adottato prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12/2005 e approvato definitivamente in base alle norme di salvaguardia di cui all'articolo 25 della stessa legge regionale 12/2005, con le delibere del Consiglio Comunale n. 32 del 20 luglio 2005, 33 del 22 luglio 2005, 34 del 25 luglio 2005 35 del 27 luglio 2005 e 36 del 29 luglio 2005;
- l'azzoneamento della Variante Generale a seguito della variante apportata con l'approvazione dell'Accordo di Programma, individua in località Sant'Anna a Campofiorengo, l'area destinata alla rilocalizzazione degli impianti produttivi della Vismara S.p.a. in

"Zona DtV - di trasferimento degli impianti produttivi della Vismara s.p.a.", avente una superficie territoriale (catastale) di m² 37.730;

- le norme tecniche di attuazione della Variante Generale, variate a seguito dell'approvazione dell'Accordo di Programma, individuano, all'articolo 39.4.1/bis, le modalità di intervento, gli indici e le prescrizioni particolari per l'attuazione degli interventi nella "Zona DtV - di trasferimento degli impianti produttivi della Vismara s.p.a.";

- la Variante all'Accordo di Programma riguarda unicamente la modifica al perimetro del Comparto di Rilocalizzazione in località Sant'Anna, con conseguente modifica dell'azzoneamento e delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore vigente.

Dato atto che:

- la presente Variante all'Accordo di Programma è in variante al PRG vigente, così come specificato al successivo art. 4; gli elaborati di variante sono stati depositati, dal 9 dicembre 2010 al 24 DICEMBRE 2010, presso la Segreteria Comunale in libera visione al pubblico e che il deposito degli atti è stato reso noto mediante avvisi affissi all'Albo pretorio del Comune, mediante pubblicazione sul quotidiano «Il Giorno - Edizione di Lecco» di giovedì 9 dicembre 2010, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi, n. 49 del 9 dicembre 2010;

- entro i termini previsti dall'atto di pubblicazione NON sono pervenute osservazioni;

- la Provincia di Lecco, con delibera del Consiglio Provinciale n. 6 del 17 gennaio 2011, ha approvato la variante al PTCP per la rilocalizzazione degli impianti produttivi della Vismara spa di Casatenovo;

- la Segreteria Tecnica ha svolto i propri lavori e li ha conclusi nella seduta del 2 febbraio 2011;

- con deliberazione n. .. in data .., la Giunta del Comune di Casatenovo ha approvato l'ipotesi della presente Variante all'Accordo di Programma, unitamente agli elaborati ad essa allegati;

- con deliberazione n. .. in data .., la Giunta della Provincia di Lecco ha approvato l'ipotesi della presente Variante all'Accordo di Programma, unitamente agli elaborati ad essa allegati;

- con deliberazione n. .. in data .., la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi della presente Variante all'Accordo di Programma, unitamente agli elaborati ad essa

allegati che, debitamente siglati per assenso dai soggetti proponenti, ne costituiscono parte integrante;

- l'adesione del Sindaco di Casatenovo alla presente Variante all'Accordo di Programma, , dovrà essere ratificata entro 30 giorni, dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, comportando variante al Piano Regolatore Generale di Casatenovo;

- la Variante all'Accordo di Programma dovrà essere approvata con decreto dell'Assessore delegato dal Presidente della Giunta regionale della Lombardia e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione, determinando gli effetti di variante urbanistica al Piano Regolatore del Comune di Casatenovo.

Tutto ciò premesso, considerato e dato atto tra i Soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Variante al precedente Accordo di Programma approvato con DAR n. 1686 del 25 febbraio 2008, che sarà attuata secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali», della l.r. 14 marzo 2003 n.2, «Programmazione negoziata regionale» della l.r. 23 febbraio 2004, n. 3, art. 2 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale» e della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio».

Articolo 2 (integra l'articolo 2 dell'Accordo di Programma)- Finalità

La Variante all'Accordo di Programma relativa alle aree site in Comune di Casatenovo, ha effetto di Variante al vigente PRG ed ha come finalità:

- consentire l'ampliamento dell'ambito di rilocalizzazione dell'attività produttiva.

Articolo 3 (sostituisce l'articolo 3 dell'Accordo di Programma)- Ambito dell'Accordo

Agli effetti degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dalla presente Variante all'Accordo di Programma, approvato con DAR n. 1686 del 25 febbraio 2008 le aree inserite nell'Accordo di Programma dell'estensione complessiva di circa m² 169.027 (di cui m² 55.622 nel comparto di rilocalizzazione e m² 113.405 del comparto di riqualificazione urbanistica - compreso le sedi stradali esistenti) vengono catastalmente individuate sugli estratti catastali in scala 1:2000 (allegato G della Variante all'Accordo, si omette l'allegato H in quanto rimane invariato), come di seguito elencato:

a) ambito di rilocalizzazione dell'attività produttiva:

al) aree di proprietà della Vismara s.p.a. della superficie catastale di m² 46.262 campite con tratteggio azzurro nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni, sezione censuaria di Casatenovo (foglio logico n. 1), come segue:

- partita 3006:

- 980 superficie catastale m² 360
- 981 superficie catastale m² 1.220
- 982/a superficie catastale m² 23.830
- 1178 superficie catastale m² 320
- 1334 superficie catastale m² 9.990;

al.1) aree di proprietà della SG Leasing spa campite con tratteggio azzurro nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni, sezione censuaria di Casatenovo (foglio logico n. 1), come segue:

mappale:

- 1838 per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 10.542

a2) aree necessarie alla realizzazione della strada di accesso al comparto, della intersezione a raso e all'allargamento della Strada Provinciale S.P. 51, della superficie catastale di m² 9.360 campite con tratteggio rosso nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni, sezione censuaria di Casatenovo (foglio logico n. 1), come segue:

- mappali:

- 1240, di proprietà di Ardenghi Anna Brigitte, Eredi di Ferratini Maria Eugenia, Locatelli Giuseppe e Mottola Laura per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 200
- 1343, di proprietà di Ardenghi Anna Brigitte, Eredi di Ferratini Maria Eugenia, Locatelli Giuseppe e Mottola Laura per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 178
- 7925, di proprietà di Ardenghi Anna Brigitte, Eredi di Ferratini Maria Eugenia, Locatelli Giuseppe e Mottola Laura per una superficie per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 123
- 8970 (ex 982/b), di proprietà di Brambilla Enrica, Frigerio Fausto e Frigerio Giuseppe per una superficie catastale di m² 284
- 7594 (ex 984/e), di proprietà di Brambilla Enrica, Frigerio Fausto e Frigerio Giuseppe (quota di 102/1000) per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 1,02
- 9203 (parte ex 8971), di proprietà di Brambilla Enrica, Frigerio Fausto e Frigerio Giuseppe per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 10
- 7924, di proprietà della Micys Company s.p.a. per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 373
- 8957 (ex 1338), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 1165
- 8959 (ex 984/a), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 1.045

- 8961 (ex 984/b), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 2.420
- 7592 (ex 984/c), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 420
- 7593 (ex 984/d), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 280
- 8963 (ex 1340), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 29
- 8965 (ex 1342), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 109
- 8967 (ex 1346), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 130
- 7594 (ex 984/e), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 10
- 1838, di proprietà della SG Leasing spa per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 938
- sedi stradali già di proprietà comunale per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 1645

b) ambito di riqualificazione urbanistica ubicato nel centro abitato di Casatenovo:

b1) aree di proprietà comunale della superficie di m² 7.234 (escluse le sedi stradali esistenti) campite con tratteggio a righe in azzurro nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni sezione censuaria di Casatenovo (foglio logico n. 1) come segue:

- mappali:
 - 101/a per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 1.295
 - 980 superficie catastale m² 360
 - 402 superficie catastale m² 4.220
 - 1625 superficie catastale m² 110
 - 5671 superficie catastale m² 991
 - 5672 superficie catastale m² 157
 - 5674 superficie catastale m² 101

b2) aree di proprietà dei fratelli Lurani Cemuschi, Carlo, Alessandro e Pietro della superficie catastale di m² 470 campite con tratteggio a quadratini in giallo nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni, sezione censuaria di Casatenovo (foglio logico n. 1), come segue:

- mappale:
 - 2145 superficie catastale m² 470

b3) aree di proprietà della Soc. Devero spa, della superficie catastale di mq 6.230 campite con tratteggio a righe in verde nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni, sezione censuaria di Casatenovo, come segue:

- mappali:
 - 4393 superficie catastale m² 2.780

- 3968 superficie catastale m² 3.450

b4) aree di proprietà della Soc. Devero spa della superficie rilevata graficamente di m² 4.482 campite con tratteggio a righe in rosso nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni, sezione censuaria di Casatenovo, come segue:

- mappale:

- 6266 per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 4.482

b5) aree di proprietà della Soc. Immobiliare Casatenovo s.r.l. della superficie catastale di m² 19.696 campite con retino di colore rosso nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni, sezione censuaria di Casatenovo (foglio logico n. 1), come segue:

- partita 1534 mappale 3504 - superficie catastale m² 180
- partita 1534 mappale 3506 -superficie catastale m² 170
- partita 1534 mappale 7723 -superficie catastale m² 85
- partita 1534 mappale 5670-superficie catastale m² 18.502
- partita 1534 mappale 5673 -superficie catastale m² 759

b6) aree di proprietà della Soc. Immobiliare Casatenovo s.r.l. campite con retino di colore rosso nella planimetria allegata, individuate al catasto fabbricati, sezione censuaria di Casatenovo, come segue:

- partita 1002354 -foglio 4 mappale 3503
- partita 1002354 -foglio 5 mappale 7719 -sub. 1
- partita 1002354 -foglio 5 -mappale 277 -sub. 703
- partita 1002354 foglio 5 -mappale 7719 -sub. 702
- partita 1002354 -foglio 5 -mappale 266 -sub. 704

b7) aree di proprietà della Soc. Immobiliare Il Chioso s.r.l. campite con retino di colore arancione nella planimetria allegata, individuate al catasto fabbricati, sezione censuaria di Casatenovo, come segue:

- partita n. i. -foglio 5 mappale 3503 -sub. 701

b8) aree di proprietà della Soc. Vismara s.p.a. campite con retino di colore azzurro nella planimetria allegata, individuate al catasto fabbricati, sezione censuaria di Casatenovo, come segue:

- partita 1002353 -foglio 5 -mappale 1599/7718 -sub. 701
- partita 1002353 -foglio 5 -mappale 7717 -sub. 1
- partita 1002353 -foglio 5 mappale 7717 -sub. 2/7726
- partita 1002353 -foglio 5 mappale 7728 sub. 1

b9) aree di proprietà della Soc. Francesco Vismara s.p.a. campite con retino di colore azzurro nella planimetria allegata, individuate al catasto fabbricati. sezione censuaria di Casatenovo, come segue:

- partita 187 foglio 5 -mappale 1599 -sub. 4
- partita 187 -foglio 5 -mappale 1599 -sub. 5

**Articolo 4 (integra l'articolo 4 dell'Accordo di Programma)-
Variante urbanistica**

....omissis....

All'ultimo capoverso è aggiunto:

- Numero dei piani fuori terra: 3
- Altezza massima degli edifici (H): 15,00 m; 25,00 m solo per impianti stoccaggio (con esclusione dei volumi tecnici).

**Articolo 5 (integra l'articolo 5 dell'Accordo di Programma)-
Variante al PTCP e parere di compatibilità**

Per l'ambito di rilocalizzazione, la Provincia di Lecco ha esperito, ai fini della compatibilità della presente Variante all'Accordo con gli aspetti di carattere sovracomunale, le procedure di Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi del II comma, dell'art. 2 della l.r. 3/2004, ed in particolare:

- ha provveduto al deposito per quindici giorni consecutivi, dal 9 dicembre 2010 al 24 dicembre 2010 presso la Segreteria provinciale, del progetto di variante trasmesso dall'Amministrazione comunale in data 29 novembre 2010, dandone altresì notizia con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi, n. 49 del 9 dicembre 2010:

- non ha ricevuto, nei quindici giorni successivi alcuna osservazione;

- ha approvato con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 17 gennaio 2011, la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, richiedendo che:

- il progetto edilizio sia particolarmente curato dal punto di vista architettonico e del rivestimento di facciata, con particolare attenzione all'inserimento del nuovo volume rappresentato dall'emergenza del magazzino;

- la progettazione dovrà altresì prevedere significativi interventi di mitigazione ambientale sull'area nonché usare tecniche costruttive orientate al risparmio energetico e alla riduzione dell'utilizzo di risorse non rinnovabili.

**Articolo 6 (modifica l'articolo 6 dell'Accordo di Programma)-
Cronoprogramma**

II Cronoprogramma degli interventi della presente Variante all'Accordo è riportato nell'allegato «A-Var: Atto di Impegno unilaterale e Cronoprogramma», parte sostanziale ed integrante del presente atto.

Nei suoi elementi essenziali il cronoprogramma è il seguente:

1. Predisposizione e approvazione della variante al Piano Esecutivo comunale riguardante l'ambito di rilocalizzazione.

Il Piano Esecutivo dovrà essere presentato dalle proprietà entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto dell'Assessore delegato dal Presidente della Giunta regionale di approvazione della variante all'AdP sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Lombardia, previa intesa con il Comune di Casatenovo, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente atto e secondo l'allegato Piano Industriale, relativo all'attività produttiva di Casatenovo. L'adozione del PE da parte del Consiglio comunale di Casatenovo dovrà avvenire nei tempi più celeri possibile, e comunque entro i termini stabiliti dalla vigente normativa.

L'approvazione del PE da parte del Consiglio comunale e la contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute, potrà avvenire anche anticipatamente ai termini massimi fissati dalla vigente normativa, di cui all'art. 14, IV comma della L.r. 12/2005.

La sottoscrizione della convenzione attuativa del PE dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di definitiva approvazione del PE stesso.

2. Predisposizione e approvazione del Programma Integrato di Intervento comunale riguardante l'ambito di riqualificazione urbanistica, ubicata nel centro abitato di Casatenovo.

I proprietari delle aree, entro sei mesi dall'adozione della variante al PE di cui al punto 1, dovranno presentare una proposta di Programma Integrato di Intervento esteso all'intero ambito compreso nell'AdP. nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Accordo di Programma e nel presente atto.

La proposta di PII sarà soggetta a procedura di verifica VIA, ai sensi della normativa vigente che valuterà, fra gli altri aspetti, i flussi di traffico indotti dalle nuove funzioni insediate.

L'adozione del PII da parte del Consiglio comunale di Casatenovo dovrà avvenire nei tempi più celeri possibile, e comunque entro i termini stabiliti dalla vigente normativa, con decorrenza dall'approvazione del PE di cui al punto 1.

L'approvazione del, PII da parte del Consiglio comunale e la contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute, potrà avvenire anche anticipatamente ai termini massimi fissati dalla vigente normativa di cui all'art. 14, IV comma della L.r. 12/2005.

Il PII dovrà prevedere, per l'attuazione degli interventi ivi programmati, il frazionamento degli stessi in stralci funzionali, per consentire ai proprietari delle aree non occupate dall'attuale attività produttiva. di poter realizzare quanto di loro competenza senza dover aspettare l'avvenuta ricollocazione degli edifici industriali, secondo quanto indicato dal Documento d'Inquadramento allegato all'Accordo di Programma, in particolare dal punto 2bis.

II PII dovrà contenere fra i suoi allegati un unico schema di «Convenzione quadro» sottoscritta da tutti i proprietari in sede di presentazione della proposta di PII. In fase attuativa, dovrà essere pertanto predisposta e sottoscritta una Convenzione tra il Comune e ciascun operatore (o con più operatori se d'intesa tra loro), a secondo della proprietà dell'area.

Articolo 7 - Impegni dei Soggetti sottoscrittori

(omissis)

Articolo 8 - Varianti all'Accordo di Programma

(omissis)

Articolo 9 - Decadenza dell'Accordo di Programma

(omissis)

Articolo 10 - Collegio di vigilanza

(omissis)

Articolo 11 - Sanzioni per inadempimento

(omissis)

Articolo 12 - Controversie

(omissis)

Articolo 13 - Sottoscrizioni, effetti e durata

(omissis)

Articolo 14 (integra l'articolo 14 dell'Accordo di Programma) - Documenti allegati

«A - Var: Atto di Impegno unilaterale e Cronoprogramma»;

«B: Relazione»;

«C: Variante al PRG del Comune di Casatenovo»;

«D: Piano Industriale - Insediamento di Casatenovo»;

«G: Estratto mappa catastale Ambito di rilocalizzazione»;

«I: Comparto di rilocalizzazione - Progetto di Variante - Progetto redatto sull'ortofoto».

Il presente Accordo di Programma è sottoscritto in n. 4 esemplari originali.

Milano,

Per la Regione Lombardia

Il Presidente della Giunta: Roberto Formigoni

Per la Regione Lombardia

L'Assessore al Territorio e Urbanistica: Daniele Belotti

Per la Provincia di Lecco

Il Presidente: Daniele Nava

Per il Comune di Casatenovo

Il Sindaco: Antonio Colombo